

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3444

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLA

Modifica all'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, in materia di ricorso per la correzione di errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione

Presentata il 30 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, ha introdotto l'istituto del ricorso per la correzione di un errore di fatto contenuto nei provvedimenti emessi dalle sezioni penali della Corte di cassazione.

Tale norma è stata accolta con molto favore da tutti gli « addetti ai lavori », costituendo un dovere primario dello Stato quello di prevenire l'errore giudiziario, oltre che di rimuoverlo.

Tuttavia, in armonia con la tutela che l'ordinamento accorda anche alla parte civile, al responsabile civile e alla persona offesa dal reato, cui il codice di rito riconosce autonomi poteri di impugnazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione, si reputa necessario prevedere, anche a favore di questi ultimi, la possi-

bilità di accedere al ricorso per errore di fatto, costituendo — comunque — un interesse primario dello Stato la corretta amministrazione della giustizia, mediante l'emissione di provvedimenti del giudice di legittimità che non siano fondati su errori percettivi.

Del resto, sarebbe irragionevole penalizzare la parte civile, soltanto perché ha scelto di tutelare i propri diritti nell'ambito del processo penale, inibendo di poter ottenere ciò che, con l'istituto della « revocazione », è previsto da oltre quaranta anni nell'ambito del processo civile.

Non avrebbe alcun senso prevedere la possibilità — in determinate ipotesi — di presentare il ricorso per cassazione da parte della persona offesa, della parte civile o del responsabile civile, laddove l'ordinamento preveda poi che la decisione del giudice di legittimità, ove sbagliata, perché

fondata su di un palese e decisivo errore percettivo, non debba venire emendata.

In conclusione, appare razionale e coerente con l'impianto del codice di rito prevedere, in favore di tutti coloro ai quali è consentita la proposizione del ricorso per cassazione — e non soltanto in favore del condannato — la presentazione del ricorso per errore di fatto.

La celebrazione di un « giusto processo » (con sentenze di legittimità che non si fondino su errori di fatto) costituisce, oltre

che un diritto per tutti i cittadini (senza distinzione tra soggetti e parti processuali) che si rivolgono al giudice penale, anche un preciso dovere dello Stato.

Va segnalata, infine, l'esigenza di applicare la normativa così modificata anche ai provvedimenti della Corte di cassazione depositati tra la data di entrata in vigore della citata legge 26 marzo 2001, n. 128, e la data di entrata in vigore della presente legge, per non creare situazioni di disparità tra le varie categorie di ricorrenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifica all'articolo 625-bis del codice di procedura penale).*

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale la parola: « condannato » è sostituita dalla seguente: « ricorrente ».

## ART. 2.

*(Norma transitoria).*

1. L'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applica a tutti i provvedimenti della Corte di cassazione depositati tra la data di entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, e la data di entrata in vigore della presente legge. Per tali provvedimenti il termine di centottanta giorni, previsto dal comma 2 del citato articolo 625-*bis* del codice di procedura penale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 0,26



\*14PDL0037170\*